



**ACCORDO AZIENDALE PER L'ADESIONE AL
FONDO PENSIONE PREVIBANK**

In Tavagnacco, il giorno 18/12/2013

Tra le Parti:

HYPO ALPE ADRIA LEASING S.r.l.

rappresentata dal dr. Balzotti Alfredo e dal dr. Corea Giampaolo

e le Rappresentanze Sindacali territoriali e aziendali,

- DIRCREDITO, rappresentata dal Sig. Cattarossi Luigi (Consigliere Nazionale) e dal Sig. Santoro Pietro Sante (Dirigente RSA);
- Federazione Autonoma Bancari Italiani (FABI), rappresentata dal Sig. Giambruno Marcello (Segretario Provinciale) e dal Sig. Gerardini Paolo (Dirigente RSA)
- Federazione Italiana Bancari Assicurativi (FIBA/CISL), rappresentata dal Sig. De Marchi Roberto (Segretario Provinciale) e dalla Sig.ra Locatelli Lara (Segretario Provinciale)
- Federazione Italiana Sindacato Assicurazione Credito (FISAC/CGIL), rappresentata dal Sig. Grion Mattia (Segretario Regionale) e dal Sig. Cafarelli Francesco (Dirigente RSA);

con la collaborazione di Europa Benefits S.r.l.



PREMESSO CHE:


- a) HYPO ALPE ADRIA LEASING S.r.l. applica il CCNL del Credito;
- b) le Parti intendono affiancare, a favore di tutto il personale dipendente, il Fondo Pensione Previbank al programma di previdenza complementare già attivo per tutti i dipendenti con il Fondo Pensione Aperto Previgem Global di Generali Italia S.p.A.;
- c) lo Statuto, il Regolamento del Fondo Pensione Previbank, la "Nota Informativa per i potenziali aderenti", il Regolamento per gli investimenti finanziari, il Regolamento per la prosecuzione volontaria della contribuzione in caso di maturazione dei requisiti pensionistici, il Regolamento per l'iscrizione delle Persone fiscalmente a carico ed il Regolamento Operativo per gli Enti Aderenti, pubblicati su sito *internet* di Previbank (www.previbank.it), sono conosciuti dalle Parti, le quali dichiarano e si danno atto fin d'ora che costituiscono e continueranno a costituire, anche con le eventuali future modifiche che verranno adottate dagli organi del Fondo, parte integrante del presente Accordo.

**TUTTO CIO' PREMESSO E RICHIAMATO
le Parti hanno concordato il seguente testo
con effetto dalla data di sottoscrizione**

1 **ISCRIZIONE AL FONDO**

Per effetto del presente accordo l'Azienda aderisce a Previbank e vengono iscritti a detto Fondo Pensione i Dipendenti:



- a) attualmente in servizio, assunti a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato con rapporto di lavoro di durata superiore a 6 (sei) mesi, entrambi in seguito al superamento del periodo di prova contrattualmente stabilito;
- b) assunti successivamente alla stipulazione del presente Accordo, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato con rapporto di lavoro di durata superiore a 6 (sei) mesi, entrambi in seguito al superamento del periodo di prova contrattualmente stabilito, con decorrenza dal giorno successivo al superamento del periodo di prova.

L'iscrizione avrà luogo a condizione che il Dipendente abbia manifestato, ai sensi dell'Art. 3, comma 3 del D.Lgs. 252/05 e adottando l'apposita modulistica predisposta da Previbank, la volontà di aderire ed abbia rilasciato all'Azienda una delega irrevocabile per le trattenute dei contributi previsti a suo carico dal presente Accordo.

E' prevista la possibilità di iscrizione al Fondo delle persone fiscalmente a carico dei Dipendenti iscritti, nell'osservanza di quanto stabilito dallo Statuto di Previbank e secondo i criteri e le modalità del Regolamento per l'iscrizione delle Persone Fiscalmente a carico di cui alle premesse.

2 **PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA DI PREVIBANK**

La partecipazione all'Assemblea di Previbank è disciplinata dallo Statuto del Fondo.

I Delegati dell'Ente Aderente sono direttamente designati dall'Ente; i Delegati dei dipendenti iscritti, prescelti fra gli associati, sono nominati da questi in base al metodo elettivo.

Le modalità di nomina dei Delegati dei Dipendenti iscritti a partecipare all'Assemblea di Previbank sono stabilite con l'allegato documento (Allegato 1) denominato "MODALITA' DI ELEZIONE DEL/DEI DELEGATO/I DEL PERSONALE ISCRITTO MEDIANTE REFERENDUM". Il diritto di intervento all'Assemblea di PREVIBANK sarà fatto constare con le modalità anch'esse previste nell'allegato citato.

3 **VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI AL FONDO**

L'Azienda trasmetterà al Fondo:

- a) i contributi trattenuti a carico di ciascun dipendente assieme ai contributi mensili a carico dell'Azienda ed al TFR destinato al Fondo, con bonifico con valuta fissa corrispondente all'ultimo giorno lavorativo del mese a cui si riferiscono;
- b) il dettaglio di tali contributi, per via telematica o su supporto magnetico, secondo le modalità tempo per tempo comunicate dal Fondo.

4 **RIPARTO DELLA CONTRIBUZIONE FRA ENTE E DIPENDENTE E CONFERIMENTO DEL TFR**

L'Azienda si impegna a versare al Fondo, a cadenza mensile, dei contributi che saranno pari per tutte le categorie di dipendenti all'1,00% dell'ammontare mensile della rispettiva retribuzione valida ai fini del calcolo del TFR.

L'Azienda corrisponderà in ogni caso un contributo mensile almeno pari all'importo necessario per la copertura aggiuntiva dei rischi di premorienza o invalidità permanente di cui all'articolo 6, punto c, attualmente pari a 6,00 Euro per ogni 1.000,00 Euro di indennità di base prescelta, anche in periodi di assenza non retribuita del dipendente.

QMG
R
S
G h
FW

Ciascun iscritto a sua volta contribuirà mensilmente al Fondo nella misura minima dello 0,40% dello stesso imponibile definito al primo paragrafo del presente punto: l'aliquota prescelta potrà essere variata una sola volta durante ciascun anno con comunicazione scritta al Reparto Human Resources entro il 30/11 di ogni anno ed effetto il 1° gennaio dell'anno successivo, nel rispetto della suddetta misura minima e con incrementi arrotondati o al mezzo punto percentuale o all'unità successivi.

L'Azienda inoltre verserà al Fondo, con la stessa cadenza mensile, quote o l'intero TFR maturando che il dipendente abbia scelto (in forma esplicita o tacita) di destinare al Fondo.

5 **CONTRIBUZIONE AGGIUNTIVA;
CONTRIBUZIONE A FAVORE DELLE PERSONE
FISCALMENTE A CARICO**

L'Azienda o il dipendente iscritto hanno facoltà di versare al Fondo una contribuzione aggiuntiva volontaria. Il versamento avviene con le stesse modalità previste per il versamento della contribuzione ordinaria.

Per le persone fiscalmente a carico per le quali i relativi dipendenti iscritti abbiano richiesto l'iscrizione al Fondo, la contribuzione avviene in cifra fissa (per un importo non inferiore a 500 euro l'anno), stabilita al momento dell'iscrizione. Tale cifra potrà successivamente essere variata una sola volta all'anno. La contribuzione graverà in via diretta sul relativo dipendente iscritto e sarà prelevata con le stesse modalità previste per il versamento della contribuzione ordinaria. La quota annuale di iscrizione prevista per i familiari iscritti al Fondo sarà a carico del dipendente.

6 **PRESTAZIONI**

I contributi versati al Fondo PREVIBANK in favore degli iscritti, con le modalità di cui ai punti precedenti, verranno utilizzati dal Fondo negli impieghi di cui al successivo punto 7, finalizzati all'ottenimento delle prestazioni di cui gli iscritti beneficeranno secondo quanto previsto dal citato D.Lgs. 252/05 nonché dallo Statuto e dal Regolamento del Fondo. In particolare dette prestazioni sono disciplinate dall'articolo 10 dello Statuto del Fondo e consisteranno:

- a) nell'erogazione della rendita vitalizia;
- b) nella liquidazione di un capitale, nei limiti di Legge;
- c) per gli iscritti con età iniziale compresa fra i 15 ed i 60 anni, un capitale aggiuntivo assicurato, in caso di premorienza o invalidità permanente uguale o superiore al 50% di quella totale, che sarà pari ad un importo determinato in funzione dell'indennità di base prescelta pari a € 2.000,00 per tutte le categorie e al sesso e all'età dell'assicurato al momento del sinistro.

Le prestazioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c) sono regolate dalle Convenzioni stipulate dal Fondo, ai sensi del Regolamento del Fondo.

Ove si verificano i presupposti che danno all'iscritto il diritto a ottenere le prestazioni menzionate, ovvero al riscatto anticipato o al trasferimento della posizione previdenziale ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di Previbank, l'Azienda ne dovrà dare immediata notizia al Fondo sia ai fini interruttivi della contribuzione e della connessa copertura assicurativa, sia al fine di consentire - avendo cura di raccogliere e trasmettere al Fondo la modulistica prescritta caso per caso

Alfredus

A

(modulistica tutta disponibile sul sito www.previbank.it) - il sollecito avvio della pratica da parte di Previbank.

A valere sulla posizione previdenziale maturata, potranno altresì concedersi a ogni iscritto anticipazioni a norma di legge e di statuto, secondo la specifica procedura prevista nel documento allegato (Allegato 2) denominato "MODALITA' ATTUATIVE PER LA CONCESSIONE DI ANTICIPAZIONI AGLI ISCRITTI SECONDO QUANTO PREVISTO DALL'ART. 11, COMMA 7, D. LGS 252/2005".

7 SCELTA INDIVIDUALE FRA LE CONVENZIONI PREVIDENZIALI PER L'IMPIEGO DEI CONTRIBUTI

Ai sensi del Regolamento per gli investimenti finanziari di cui alle premesse, viene data facoltà ad ogni dipendente iscritto che provenisse da comparti finanziari azionari contenenti una quota azionaria superiore al 55% di poter trasferire il proprio montante maturato ("zainetto") e destinare la contribuzione futura al solo comparto azionario del Multicomparto.

Viene data facoltà ad ogni dipendente iscritto, presente e futuro, di scegliere, per l'impiego previdenziale dei contributi futuri versati a suo favore, come stabilito ai precedenti punti 3, 4 e 5, al Fondo Pensione PREVIBANK sia dall'Azienda, sia da lui stesso, i profili di investimento come previsti dal Regolamento per gli investimenti finanziari di cui alle premesse, regolati dalle rispettive Convenzioni stipulate dal Fondo.

A prescindere dai profili attivati, sarà comunque operativa la copertura dei rischi di cui alla lettera c) dell'art. 6.

Per esercitare le facoltà di cui sopra ciascun iscritto dovrà compilare l'apposito modulo predisposto dal Fondo.

Ogni iscritto potrà successivamente spostarsi da un comparto all'altro (*switch*) secondo le modalità stabilite dal Fondo.

8 UTILIZZO DEI CONTRIBUTI

Il Fondo utilizzerà prioritariamente gli importi, ricevuti in base ai disposti precedenti, per corrispondere il premio per le prestazioni accessorie di cui al punto c) del precedente art. 6 e tutti gli ulteriori importi disponibili per le prestazioni di cui ai punti a) e b) dello stesso articolo.

9 DOMANDA DI ADESIONE - EFFICACIA

L'Azienda si impegna a inoltrare domanda di adesione al Fondo pensione PREVIBANK allegando copia del presente Accordo.

L'efficacia del presente Accordo è subordinata all'accettazione dello stesso da parte del Consiglio di Amministrazione di PREVIBANK e, in caso di esito positivo, avrà durata indeterminata.

Ogni modifica o integrazione al presente Accordo dovrà avvenire tramite ulteriore Accordo fra le Parti stipulanti, fatte salve eventuali condizioni meramente migliorative stabilite unilateralmente per Regolamento Aziendale e ferma restando l'efficacia automatica di eventuali modifiche statutarie o regolamentari adottate da Previbank.

P *d*

10 **COMUNICAZIONI - SPESE**

L'Azienda assume espressamente l'impegno:


- alla tempestiva consegna ai dipendenti iscritti delle comunicazioni, del materiale informativo e di quant'altro inviato dal Fondo, anche tramite l'utilizzo di appositi sistemi informatici aziendali;
- alla trasmissione a Previbank dei dati relativi ai dipendenti cessati;
- a trasmettere al Fondo la contribuzione del mese di riferimento secondo la tempistica e le modalità di cui al Regolamento Operativo citato in premessa.

e pone a proprio esclusivo carico:


- il costo del servizio riguardante il calcolo, il prelievo e il versamento dei contributi, nonché la predisposizione dei necessari supporti magnetici;
- le spese e gli oneri necessari per permettere la partecipazione dei rappresentanti dei dipendenti alle Assemblee del Fondo;
- il puntuale versamento delle quote associative previste dall'Art. 7 dello Statuto di PREVIBANK;
- tutti i costi e le spese previsti a suo carico dallo Statuto e dal Regolamento di Previbank.

L'Azienda, ai sensi dello Statuto del Fondo, è tenuta a comunicare ai dipendenti iscritti l'avviso di convocazione delle Assemblee del Fondo mediante affissione nei locali dell'ente medesimo, almeno 30 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. Laddove possibile, l'avviso di convocazione viene comunicato anche attraverso gli eventuali sistemi di comunicazione elettronica interna (posta elettronica aziendale; intranet; portali aziendali; ecc.).


HYPO ALPE ADRIA LEASING S.r.l.




Le OO.SS.

DIRCREAIO



FISAC - CGIL




FIBA - CSL :



FABI





ALLEGATI:

ALLEGATO 1: MODALITA' DI ELEZIONE DEL/DEI DELEGATO/I DEL PERSONALE ISCRITTO MEDIANTE REFERENDUM

ALLEGATO 2: MODALITA' ATTUATIVE PER LA CONCESSIONE DI ANTICIPAZIONI AGLI ISCRITTI SECONDO QUANTO PREVISTO DALL'ART. 11, COMMA 7, D. LGS 252/2005

ALLEGATO 1

MODALITA' DI ELEZIONE DEL/DEI DELEGATO/I DEL PERSONALE ISCRITTO MEDIANTE REFERENDUM

NOTA BENE: *il presente schema va inteso come mero riferimento e contiene suggerimenti per possibili varianti.*

Oltre alle varianti già indicate nel testo, è comunque possibile adottare specifiche modalità di elezione dei Delegati in funzione della specifica organizzazione dell'Ente.

L'elezione del/dei delegato/i dei dipendenti iscritti avviene mediante referendum indetto con apposito avviso affisso nei locali dell'Azienda a cura della stessa, entro 10 giorni dal ricevimento dell'avviso di convocazione dell'Assemblea del Fondo. Il predetto avviso potrà contenere l'indicazione dei nominativi degli eventuali associati purché maggiorenni che pongano la propria candidatura. [L'avviso di convocazione viene comunicato anche attraverso il sistema di comunicazione elettronica interna (posta elettronica aziendale; intranet; portali aziendali; ecc.).

La votazione avverrà' in un locale dell'Azienda, nel quale sarà' costituito il seggio composto di un presidente e due scrutatori scelti fra il personale. Inoltre si terrà conto delle votazioni espresse mediante lettera che pervenga, non oltre il quinto giorno successivo a quello di chiusura della votazione, da parte del personale addetto ad uffici periferici. [IN ALTERNATIVA SI POTRANNO PREVEDERE MODALITÀ DI VOTAZIONE PER VIA TELEMATICA]

E'/sono eletto/i l'/gli associato/i che riceve/vono il maggior numero di voti. In caso di parità' di voti risulta eletto l'associato con maggiore anzianità' di servizio.

Entro il settimo giorno successivo a quello di chiusura della votazione viene data comunicazione dei risultati della votazione, mediante apposito avviso affisso nei locali dell'Azienda; copia del predetto avviso, firmato dal presidente e dagli scrutatori del seggio elettorale, e' consegnata all'/agli associato/i eletto/i, per far constare il suo/loro diritto di partecipazione all'Assemblea del Fondo secondo quanto previsto nel relativo Statuto e Regolamento.

L'/gli associato/i eletto/i tramite referendum rappresenta/no i dipendenti iscritti al Fondo in tutte le Assemblee, ordinarie e straordinarie, del Fondo stesso che si terranno nel ... [biennio]... successivo al giorno in cui e' stata comunicata la sua/loro elezione. In caso di interruzione, per qualsivoglia motivo, del rapporto di lavoro con l'Azienda, di un dipendente eletto, quest'ultimo cessa di rappresentare validamente i dipendenti iscritti al Fondo e si procede all'elezione di un nuovo delegato in occasione della prima successiva Assemblea del Fondo. [IN ALTERNATIVA SI POTRANNO PREVEDERE IPOTESI DI SUBENTRO DEI PRIMI DEI NON ELETTI]

ALLEGATO 2

MODALITÀ ATTUATIVE PER LA CONCESSIONE DI ANTICIPAZIONI AGLI ISCRITTI
SECONDO QUANTO PREVISTO DALL'ART. 11, COMMA 7, D.LGS. 252/2005
(approvate dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 13 dicembre 2012)

ART. 1 NORME GENERALI

- La disciplina delle anticipazioni è contenuta nel comma 7 dell'articolo 11 del D.Lgs 252/2005 che, a decorrere dal 1° gennaio 2007, ha enucleato le seguenti tre fattispecie per le quali è possibile richiedere un'anticipazione sulla posizione previdenziale:
 - a) In qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75%, per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche.
 - b) Decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75%, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile, o per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1, dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativamente alla prima casa di abitazione, documentati come previsto dalla normativa stabilita ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
 - c) Decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30%, per ulteriori esigenze degli aderenti.
 - La nuova disciplina ha altresì introdotto un nuovo regime di tassazione che trova applicazione con riferimento agli ammontari erogati corrispondenti ai montanti accumulati a far data dal 1° gennaio 2007 (per i montanti accumulati prima di tale data continua a trovare applicazione il regime tributario precedentemente in vigore). Pertanto il nuovo regime di tassazione è il seguente:
 - i) Per le anticipazioni di cui al punto a), si applica la regola generale di tassazione delle prestazioni pensionistiche, con applicazione di una ritenuta a titolo d'imposta del 15%, ridotta di una quota pari allo 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione del 6%. La base imponibile è costituita dall'ammontare erogato al netto dei redditi già assoggettati ad imposta.
 - ii) Per le anticipazioni di cui ai punti b) e c), il regime di tassazione è meno favorevole e si applica la ritenuta a titolo d'imposta del 23%, senza riduzione alcuna dovuta ad anzianità di partecipazione. Anche in questo caso, la base imponibile è costituita dall'ammontare erogato al netto dei redditi già assoggettati ad imposta.
- 1.1 Ai fini della necessaria anzianità di iscrizione al Fondo, utile per il conseguimento dell'anticipazione soggetta al requisito minimo di otto anni di iscrizione, sono considerati validi tutti i periodi di partecipazione a forme pensionistiche complementari maturati

dall'Iscritto per i quali l'interessato non abbia esercitato il riscatto della posizione individuale.

- 1.2 L'importo massimo anticipabile non potrà mai eccedere, complessivamente, il 75% della posizione maturata, anche a fronte di richieste di anticipazione già erogate in periodi precedenti il 1° gennaio 2007.
- 1.3 L'ammontare delle somme anticipabili non può comunque superare l'onere effettivamente sostenuto e documentato con riferimento alla specifica fattispecie. Tale ammontare va inteso al lordo delle ritenute fiscali da operare al momento dell'anticipazione.
- 1.4 L'anticipazione può essere attribuita anche più volte, nel rispetto delle causali previste; le relative concessioni decurtano l'ammontare della posizione individuale, fatta salva la possibilità di reintegrazione in relazione ad ogni anticipazione, secondo le modalità definite in seguito.
- 1.5 La richiesta di anticipazione deve essere avanzata al Fondo mediante accesso all'area riservata del sito www.previbank.it e la compilazione della relativa modulistica. Il Fondo, verifica la validità e completezza della richiesta e della documentazione a suo corredo e protocolla secondo l'ordine cronologico di ricezione; a tal fine farà fede la data di ricevimento da parte del Fondo di ciascuna domanda; la domanda dovrà comunque essere presentata non oltre il termine di 3 (tre) mesi dall'effettivo sostenimento della spesa per cui è chiesta l'anticipazione.
- 1.6 L'erogazione della anticipazione avverrà entro 3 (tre) mesi dalla ricezione della richiesta da parte del Fondo, compatibilmente con l'acquisizione della "notizia certa" del verificarsi delle condizioni necessarie per permettere al Fondo stesso di effettuare l'erogazione.
- 1.7 Rimane a carico del richiedente ogni conseguenza derivante dall'eventuale mancata definizione della procedura o decadenza dalla stessa, con conseguente rimborso delle somme nette indebitamente percepite.
- 1.8 L'anticipazione compete anche ove, per la medesima fattispecie, sia stata concessa all'iscritto o ad altri componenti il nucleo familiare una anticipazione a valere sulla propria posizione individuale di previdenza complementare ovunque costituita, ovvero sia stata riconosciuta all'iscritto o ad altri componenti del nucleo familiare una anticipazione del trattamento di fine rapporto, ai sensi dell'art. 2120, sesto comma e seguenti del codice civile. Verificandosi tali ipotesi la sommatoria delle anticipazioni a valere sulla posizione individuale di previdenza complementare e delle anticipazioni del trattamento di fine rapporto non può superare l'importo delle spese effettivamente sostenute e documentate.

ART. 2 SPESE SANITARIE A SEGUITO DI GRAVISSIME SITUAZIONI

- 2.1 Presupposto dell'anticipazione è l'attestazione, da parte della competente struttura pubblica, del carattere gravissimo e straordinario e degli interventi ai sensi dell'art. 11, comma 7, lettera a) del Decreto Legislativo n. 252/2005.
- 2.2 L'attestazione prevista dal comma che precede riveste mero valore certificativo della gravità

e necessità della terapia e dell'intervento, restando l'iscritto libero di scegliere la struttura sanitaria, pubblica o privata, italiana ed estera, alla quale richiedere le prestazioni.

- 2.3 In caso di preventivi di spesa, le relative fatture dovranno essere trasmesse al Fondo non appena disponibili e, comunque, entro il termine massimo di mesi 6 (sei).

ART. 3 ACQUISTO DELLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE

- 3.1 L'anticipazione è connessa all'acquisto di un immobile destinato alla prima casa di abitazione, intendendosi per tale quella prevista ai sensi della vigente normativa fiscale.
- 3.2 Sono prese in considerazione le seguenti tipologie di acquisizione:
- Acquisto da terzi;
 - Acquisto in cooperativa;
 - Costruzione in proprio.
- 3.3 L'anticipazione può essere concessa anche in relazione all'acquisizione di un immobile destinato a prima casa di abitazione del figlio e del suo eventuale nucleo familiare.
- 3.4 In tutti i casi contemplati nel presente articolo la destinazione ad abitazione ordinaria e stabile dell'immobile acquisito va adeguatamente comprovata mediante presentazione di idonea documentazione (a titolo esemplificativo: certificato di residenza in caso di acquisto o certificato comunale di ultimazione dei lavori nel caso di costruzione in proprio).
- 3.5 L'acquisto e la permuta devono essere documentati con atto notarile la cui produzione può non essere contestuale alla richiesta di anticipazione, potendosi conseguire l'anticipazione anche anteriormente alla conclusione dell'atto di acquisto o di permuta sulla base del contratto preliminare, fermo restando l'obbligo della presentazione dell'atto notarile una volta effettuata la stipula.

ART. 4 REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI CUI ALLE LETTERE A), B), C), E D) DEL COMMA 1 DELL'ART. 3 DEL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA EDILIZIA DI CUI AL D.P.R. 6 GIUGNO 2001, N. 380, RELATIVAMENTE ALLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE

- 4.1 L'anticipazione è concessa alla realizzazione degli interventi edilizi di cui alle lett. a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 3 del Testo Unico in materia edilizia di cui al d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, relativi alla prima casa di abitazione anche per i figli, secondo la seguente casistica:
- a) Interventi di manutenzione ordinaria, intendendosi per tali quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
 - b) Interventi di manutenzione straordinaria, intendendosi per tali le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico - sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle

destinazioni d'uso;

- c) Interventi di restauro e di risanamento conservativo, intendendosi per tali quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali o strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
- d) Interventi di ristrutturazione edilizia, intendendosi per tali quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.

4.2 L'anticipazione è commisurata agli oneri complessivi sostenuti per gli interventi considerati dal comma che precede documentati con i bonifici bancari mediante i quali è stato effettuato il pagamento e relative fatture in regola con la normativa fiscale. Tra gli oneri sono comprese le spese sostenute per:

- Progettazione dei lavori;
- Acquisto dei materiali;
- Esecuzione dei lavori;
- Altre prestazioni professionali richieste dal tipo di intervento;
- Relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti;
- Perizie e sopralluoghi;
- Imposta sul valore aggiunto, imposta di bollo e diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni la denuncia di inizio lavori;
- Oneri di urbanizzazione;
- Altri eventuali costi strettamente inerenti la realizzazione degli interventi e gli adempimenti posti dal regolamento di attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1 Legge 27 dicembre 1997 n. 449.

4.3 La richiesta di anticipazione deve essere corredata dalla documentazione prevista dal regolamento di attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 3, Legge 27 dicembre 1997 n. 449, e cioè:

- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, che attesti che l'intervento per cui si richiede l'anticipazione riguarda la prima casa di abitazione;
- Atto che dimostri il titolo di proprietà dell'immobile su cui è effettuato l'intervento;
- Copia della specifica abilitazione amministrativa richiesta dalla vigente legislazione edilizia per l'esecuzione dei lavori (denuncia di inizio attività, autorizzazione edilizia o concessione edilizia);
- Elenco dei lavori con la loro qualificazione sotto il profilo tecnico, sottoscritto da un

professionista abilitato all'esecuzione degli stessi ovvero, per i soli casi di manutenzione ordinaria, della ditta appaltatrice dei lavori;


- Ricevute di pagamento dell'ICI dovuta dal richiedente a partire dall'anno 1997;
- Bonifici bancari attestanti le spese sostenute per l'intervento e relative fatture in regola con la normativa fiscale. L'erogazione dell'anticipazione avviene a fronte della produzione di dette fatture quietanzate;
- Dichiarazione di esecuzione dei lavori sottoscritta da un professionista abilitato all'esecuzione degli stessi (momento di perfezionamento dell'intervento) ovvero, per i soli casi di manutenzione ordinaria, sottoscritta dalla ditta appaltatrice dei lavori (momento di perfezionamento dell'intervento), rilasciata non oltre i sei mesi precedenti la data di presentazione della richiesta di anticipazione;
- Indicazione dei dati catastali relativi all'immobile oggetto dell'intervento ovvero fotocopia della domanda di accatastamento.

Eventuale deliberazione condominiale di approvazione dei lavori e tabella millesimale nel caso di lavori su parti comuni dell'edificio. La suddetta documentazione può essere prodotta con idonea autocertificazione, come da fac-simile fornito in sede di compilazione della relativa modulistica. In tal caso, entro il termine di 6 (sei) mesi, deve essere prodotta effettiva documentazione.


ART. 5 REINTEGRAZIONE DELLA POSIZIONE PREVIDENZIALE

La posizione previdenziale anticipata può essere reintegrata, su richiesta dell'iscritto.


18/12/2013:



DIREZIONE



FISAC - CGIL




Franco CGIL

FIBA-ASL:



FABI
M. P. ...



FIBA-ASL:

